



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

N. 9/2015 del registro delle ordinanze

DATA 17/04/2015

**CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER
IRREPERIBILITA' ACCERTATA**

IL SINDACO

VISTI gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

VISTI, in particolare, gli atti relativi:

- agli accertamenti, opportunamente intervallati, eseguiti dalla locale Polizia Municipale nel periodo dal 31/03/2014 al 26/03/2015 come risultanti dagli accertamenti eseguiti nelle date 31.03.2014, 23/10/2014 e 26/03/2015;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante : "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Visto il D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, recante : "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

Vista la comunicazione inviata con RACCOMANDATA A.R. da questo Comune in data 31/03/2014 al Sig. Haffou Mohammed e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 08/05/2014 dall'Ufficio Postale;

Ritenuto che, nel caso concreto, ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del prima richiamato D.P.R. 223/1989, alla cancellazione da questo registro della popolazione residente;

ORDINA

La cancellazione, per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente con abitazione in Via Provinciale Piasco n. 43 A della persona di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

N. d'ordine	Relazione con l'intestatario della scheda	COGNOME E NOME	Luogo di NASCITA	Data di nascita
1	I.S.	HAFFOU MOHAMMED	Beni Zrantel - Khouribga	01/02/1984

Con la conseguente eliminazione della scheda individuale e di famiglia.

DISPONE


Che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi;
- venga trasmessa, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, All'Unità Sanitaria Locale, ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241;

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al sig. Prefetto della Provincia (Art. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223);
- che responsabile del procedimento è l'Ufficio Anagrafe;



IL SINDACO
Dovetta Silyano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del registro

Data _____

Il sottoscritto Messo Comunale visto il Registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio tenuto dal Messo comunale

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato a questo Albo pretorio per trenta giorni consecutivi: dal _____ al _____

Il Messo Comunale

UFFICIO ANAGRAFE

N. 154

Li' 20/06/2015

- ALLA PREFETTURA DI Cuneo
- ALLA QUESTURA DI Cuneo
- ALL'A.S.L. N. CN1 DI Cuneo

- Agli Uffici comunali:

- Tributi
- Leva
- Polizia Municipale

SEDE

.....per quanto di competenza



L'Ufficiale d'Anagrafe

[Signature]